



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 85 del 30/04/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- **C.U. n. 394:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309298_C_U_n_1_97_A_FIGC -
modalit di presentazione delle candidature a Presidente Federale e Consiglie
re Federale.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309298_C_U_n_1_97_A_FIGC_-_modalit_di_presentazione_delle_candidature_a_Presidente_Federale_e_Consiglie_re_Federale.pdf)
- **C.U. n. 395:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309339_C_U_n_1_98_A_FIGC -
modifica artt 31 32 39 96 99 100 101 103 113 e 114 delle N O I F .pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309339_C_U_n_1_98_A_FIGC_-_modifica_artt_31_32_39_96_99_100_101_103_113_e_114_delle_NOIF.pdf)
- **C.U. n. 396:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309364_C_U_n_1_99_A_FIGC - modifica art 30 del Regolamento LND.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309364_C_U_n_1_99_A_FIGC_-_modifica_art_30_del_Regolamento_LND.pdf)
- **C.U. n. 397:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309393_C_U_n_2_00_A_FIGC -
decadenza di alcuni Delegati Assembleari in rappresentanza della L N D .pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309393_C_U_n_2_00_A_FIGC_-_decadenza_di_alcuni_Delegati_Assembleari_in_rappresentanza_della_L_N_D_.pdf)
- **C.U. n. 399:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309770_C_U_n_2_02_A_F_I_G_C - Deroga LND art 72 NOIF - maglie da gioco s s 2026 2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309770_C_U_n_2_02_A_F_I_G_C_-_Deroga_LND_art_72_NOIF_-_maglie_da_gioco_s_s_2026_2027.pdf)
- **C.U. n. 400:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311106_C_U_n_2_03_A_FIGC - Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio -
numero riserve distinta di gara competizioni LND 2026-2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311106_C_U_n_2_03_A_FIGC_-_Deroga_Regola_3_del_Giuoco_del_Calcio_-_numero_riserve_distinta_di_gara_competizioni_LND_2026-2027.pdf)
- **C.U. n. 401:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311146_C_U_n_2_04_A_FIGC -
sostituzione aggiuntiva nei tempi supplementari nelle competizioni di calcio a
11 LND 2026-2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311146_C_U_n_2_04_A_FIGC_-_sostituzione_aggiuntiva_nei_tempi_supplementari_nelle_competizioni_di_calcio_a_11_LND_2026-2027.pdf)
- **C.U. n. 402:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311183_C_U_n_2_05_A_FIGC - deroga LND agli artt 31 e 32 delle N O I F s s 2026-2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311183_C_U_n_2_05_A_FIGC_-_deroga_LND_agli_artt_31_e_32_delle_NOIF_s_s_2026-2027.pdf)

- **C.U. n. 403:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311244_C_U_n_206_A_FIGC - Deroga Funzioni Arbitrali e Norme attuative Dirigente - Arbitro s s 26-27.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311244_C_U_n_206_A_FIGC_-_Deroga_Funzioni_Arbitrali_e_Norme_attuative_Dirigente_-_Arbitro_s_s_26-27.pdf)
- **C.U. n. 404:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777361313_CAMPIONATO JUNIORES DILLETTANTI 2025 2026 - FASE NAZIONALE - PROGRAMMA GARE PRIMA FASE.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777361313_CAMPIONATO_JUNIORES_DILLETTANTI_2025_2026_-_FASE_NAZIONALE_-_PROGRAMMA_GARE_PRIMA_FASE.pdf)
- **C.U. n. 405:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777447634_CU_DAL_N_463_AA_AL_N_470_AA_FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777447634_CU_DAL_N_463_AA_AL_N_470_AA_FIGC_-_PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE.pdf)
- **Circolare n. 39:**
[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777279021_CIRCOLARE N 12 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777279021_CIRCOLARE_N_12_2026_CENTRO_STUDI_TRIBUTARI_LND.pdf)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

"Si riporta la decisione della Corte Sportiva Appello Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 104 del 29/04/2026 del Comitato Regionale Basilicata).

6.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIGGIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. - DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA - N. 80 DEL 17/04/2026

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - ha deliberato quanto segue.

Esaminato il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. VIGGIANO** avverso la delibera del **GIUDICE SPORTIVO**, pubblicata su **C.U. - DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA - N. 80 DEL 17/04/2026**, con cui *venivano prese le seguenti decisioni: 1.non omologare il risultato conseguito sul campo Progress Villa d'Agri - A.S.D. Viggiano (1-3 al momento della sospensione); 2. disporre, in altra data, la ripetizione integrale della gara a porte chiuse, demandando alla Delegazione Provinciale di Potenza la fissazione della data, dell'orario e del campo di gioco;*

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.** nonché del **C.U. n. 155/A FIGC del 05 febbraio 2026 (abbreviazione dei termini)** di valida comunicazione alla contro interessata **A.S.D. F. PROGRESS VILLA D'AGRI** che non ha fatto, **ex art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Ascoltata, all'udienza del 20 APRILE 2026, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. VIGGIANO**, rappresentata dal **Presidente**, sig. **Antonio Garramone**, dal **Responsabile del Settore Giovanile**, sig. **Michele Garramone** nonché dall'**Avv. Angelo Esposito** - giusta procura conferita in udienza - il quale si

riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.- in presenza del genitore esercente la responsabilità genitoriale - all'audizione del **D.G.**, sig. **Antonio Conte**, collegato in videoconferenza, assistito ai sensi dell'art. 75 comma 4 C.G.S., dal **Delegato A.I.A.**, sig. **Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità", atteso che i rapporti degli Ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61, comma 1, C.G.S.);

Acclarato che, al 20° minuto del secondo tempo, in coincidenza con la segnatura della rete del 3-1 in favore della società ospite A.S.D. Viggiano, veniva lanciato dagli spalti un petardo che esplodeva, con forte intensità, nelle immediate vicinanze del **calciatore n. 11** della società **F. Progress Villa d'Agri**, il quale cadeva al suolo visibilmente stordito, pur rimanendo cosciente;

Accertato come la **Società reclamante** abbia chiesto, mediante il proposto reclamo, di riformare la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 80 del 17/04/2026 ed infliggere alla società **F. Progress Villa d'Agri** in riferimento alla gara in oggetto la sconfitta con il punteggio di 0-3, e l'adozione di ogni altro conseguenziale provvedimento come da regolamento;

Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente** abbia evidenziato che, a seguito dell'esplosione di un petardo, avvenuta nell'area tra la tribuna e il terreno di gioco (campo per destinazione), il **D.G.** aveva temporaneamente sospeso l'incontro e, dopo circa 20 minuti, sinceratosi delle condizioni del calciatore del **Villa D'Agri** rimasto stordito, qualificando sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara, convocato i **Capitani** delle due squadre al fine di verificare la loro volontà di riprendere il gioco;

Accertato come, acquista la disponibilità del **Viggiano** alla continuazione della partita e la contrarietà del **Villa d'Agri**, l'Arbitro, emesso il triplice fischio, avesse decretato la fine dell'incontro;

Valutato, ulteriormente, come il ricorrente **Sodalizio**, a fronte del rifiuto opposto da parte del **Villa D'Agri** alla prosecuzione dell'incontro, abbia eccepito la violazione dell'art. 53 delle **N.O.I.F. (Rinuncia alla gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato)** che testualmente recita: 1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o far rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S.;

Valutato quanto dal **D.G.** riportato nel proprio **Referto** e nell'allegato **Supplemento**, per cui: "dopo aver superato lo spavento iniziale e accertatomi che il ragazzo stava bene ho chiamato i capitani di entrambe le squadre e gli ho chiesto se volevamo proseguire la gara, a quel punto il capitano della società Viggiano voleva continuare l'incontro mentre il capitano e anche un dirigente che nel frattempo si era avvicinato della società Progress Villa d'Agri decidevano di non continuare l'incontro. A mio avviso c'erano le condizioni per proseguire la gara";

Considerato come il **D.G.**, confermando quanto già riportato nel proprio **Rapporto di Gara** e nel relativo **Supplemento**, abbia, in sede di interpellato, aggiunto la circostanza afferente il visibile e percepibile stato di agitazione e scuotimento dei calciatori del **Villa D'Agri** e la loro comprensibile preoccupazione per le condizioni di salute del compagno di squadra "investito" dall'esplosione del petardo, il quale, prontamente soccorso, veniva successivamente accompagnato in Ospedale per accertamenti;

Osservato, nondimeno, come il **D.G.** abbia, in corso di seduta, verbalmente asserito, in ragione dello stato di confusione conseguente all'esplosione del petardo, l'impossibilità da parte del **calciatore n. 11** del **Villa d'Agri** di riprendere il gioco, che lo inducevano alla convocazione dei due **Capitani** per le opportune verifiche di campo;

Rilevato come il **D.G.** abbia ulteriormente precisato di non aver potuto individuare chi avesse lanciato il petardo dagli spalti, ove erano presenti, senza essere separati, sostenitori di entrambe le compagini, in quanto intento a dirigere la partita, valida (va precisato) per il **Campionato Under 15**;

Ritenuto, pertanto, come i fatti dedotti in reclamo risultino documentalmente provati dal referto dell'Arbitro (in sede di audizione confermato), cui aggiungere l'impossibilità da parte del **calciatore n. 11** del **Villa d'Agri** di riprendere il gioco nonché la condizione emotiva dei giovani calciatori del **Villa d'Agri** a seguito dell'incidente, così come evincibile dalle dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione, elementi tutti che assumono forza fidefacente in ordine agli eventi ivi indicati;

Considerato, nondimeno, come la rinuncia alla prosecuzione della gara debba dirsi certamente correlata all'esplosione del petardo avvenuta nelle vicinanze di un loro compagno mentre la partita era in corso di svolgimento, che spaventava e agitava i giovanissimi (minorenni) calciatori del **Villa d'Agri**, generando in loro uno stato d'animo incompatibile con il sereno svolgimento di una gara del campionato giovanile;

Valutato, a motivo di tanto, come, nel caso di specie, la volontà da parte dei tesserati del **Villa d'Agri** di non proseguire la partita debba ritenersi essere stata esclusivamente assunta quale conseguenza di un riconoscibile turbamento psicologico dovuto allo scoppio del petardo che stordiva il loro compagno di squadra;

Rilevato, ancora, come sulla base di consolidato orientamento nomofilattico in tema, *il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla **Carta Olimpica**, è compreso tra le regole generali dell'ordinamento sportivo e assurge a rango di fonte sovranazionale a cui far riferimento nell'ambito dell'ordinamento. Pertanto, in virtù di tale principio, non possono essere lasciate a situazioni estranee alla sana e leale competizione sportiva le determinazioni delle classifiche in vicende come quelle in esame, le quali, invece, debbono essere unicamente rimesse al campo di gioco (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, Decisione n. 34/2025 del 13 maggio 2025)*;

Considerato come l'**art. 10 C.G.S. comma 5, lett. c)** che così recita "quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a)....(omissis); b)(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare" possa dirsi attagliabile alla vicenda in esame già, peraltro, scrutinata dal **Giudice Sportivo** con condivisibile motivazione;

Ritenuto, in conclusione, come, in forza delle sopra rappresentate motivazioni e maggiormente della minore età degli atleti e della conseguente necessità di prestare una più peculiare attenzione alle loro condizioni emotive, le ragioni dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposte non possano trovare accoglimento.

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in merito al ricorso proposto dalla società **A.S.D. VIGGIANO** avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su **C.U. n. 80 del 17/04/2026 – Delegazione Provinciale di Potenza**

- **rigetta** il ricorso dalla società **A.S.D. VIGGIANO** proposto avverso la decisione dal **G.S.** assunta e riportata nel **C.U. n. 80 del 17/04/2026 - Delegazione Provinciale di Potenza**;
- **dispone** incamerarsi la tassa reclamo;
- **manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 30/04/2026

IL SEGRETARIO
(Santo CARUSO)

IL VICE DELEGATO PROVINCIALE
(Antonello BEVILACQUA)